



## COMUNE DI SASSARI

BANDO DI GARA (redatto sulla base del Bando-tipo n. 1/2023 - Schema di disciplinare di gara Approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 309 del 27 giugno 2023)

### **PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AA.SS. 2026/2027, 2027/2028, 2028/2029 E 2029/2030 PROROGABILI PER ULTERIORI 4 ANNI SCOLASTICI - CUI S00239740905202400006.**

**Scadenza offerte ore 8:00 del 20/04/2026**

#### **PREMESSE**

Con Determinazione Dirigenziale n. 603 in data 17.02.2026 del Settore Politiche educative, giovanili, sportive e patrimoniali, questa Amministrazione ha deciso di indire una gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di TRASPORTO SCOLASTICO AA.SS. 2026/2027, 2027/2028, 2028/2029 e 2029/2030, prorogabili per ulteriori quattro anni scolastici.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo <https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php>

L'affidamento avviene mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi del comma 2, lettera a) dell'art. 108 del D.lgs. n. 36/2023.

Il luogo di svolgimento del servizio è codice NUTS: ITG25.

Il Responsabile Unico del Progetto è la Dott.ssa Maria Rita Pitzolo.

Indirizzo e-mail: [mariarita.pitzolo@comune.sassari.it](mailto:mariarita.pitzolo@comune.sassari.it)

#### **1. PIATTAFORMA TELEMATICA**

##### **1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE**

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei documenti e nelle guide alla registrazione ed alle gare telematiche disponibili sulla piattaforma SardegnaCAT scaricabili al seguente indirizzo:

<https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php/manuali-oe>

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante <https://www.comune.sassari.it/it/amministrazione/documenti-dati/documento-pubblico/Procedura-aperta-per-laffidamento-del-servizio-di-trasporto-scolastico-AA.SS.-2026-2027-2027-2028-2028-2029-E-2029-2030-prorogabili-per-ulteriori-4-anni-scolastici-CUI-S00239740905202400006/>, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della PAD avvengono in conformità a quanto riportato nei documenti e guide alla registrazione ed alle gare telematiche sulla piattaforma SardegnaCAT scaricabili al seguente indirizzo: <https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php>, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

## **1.2 DOTAZIONI TECNICHE**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei documenti e guide alla registrazione ed alle gare telematiche sulla piattaforma SardegnaCAT che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della PAD, scaricabili al seguente indirizzo: <https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php/manuali-oe>

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115

- (e relative evoluzioni);
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
  - d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
    - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
    - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
    - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
      - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
      - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
      - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

### **1.3 IDENTIFICAZIONE**

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla PAD devono essere effettuate contattando il servizio a ciò deputato ovvero il call center al oppure al - numero verde +390516967016 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 18:00).

## **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

### **2.1 DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

- a) la Determinazione Dirigenziale di indizione della procedura aperta n. 603 in data 17.02.2026 del Settore Politiche educative, giovanili, sportive e patrimoniali;
- b) il presente bando di gara;
- c) il Capitolato tecnico;
- d) la Relazione generale illustrativa;
- e) la Disciplina della procedura di gara;
- f) il Documento di stima economica;
- g) il Piano di trasporto 2026/2027;
- h) l' Elenco non nominativo del personale in servizio;
- i) lo Schema contratto;

- j) il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Individuali (D.U.V.R.I.);
- k) il Regolamento per la disciplina dei servizi scolastici;
- l) modelli di partecipazione;
- m) documento di gara unico europeo (DGUE), da compilare direttamente sulla PAD al momento della partecipazione;
- n) il patto di integrità ed il codice di comportamento adottati dal Comune di Sassari ed integrati nel P.I.A.O. approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 66 del 26/02/2025 accessibile al seguente link <https://www.comune.sassari.it/it/amministrazione/documenti-dati/atti/dettaglio/index.html?id=unHv0QVBCQpKognWi4a61ZxawRZ6oJ77>;
- o) informativa privacy.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link:

<https://www.comune.sassari.it/it/amministrazione/documenti-dati/documento-pubblico/Procedura-aperta-per-laffidamento-del-servizio-di-trasporto-scolastico-AA.SS.-2026-2027-2027-2028-2028-2029-E-2029-2030-prorogabili-per-ulteriori-4-anni-scolastici-CUI-S00239740905202400006/>

e sulla PAD:

<https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php/bandi>

## 2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte attraverso la sezione "messaggi" della PAD previa registrazione alla PAD stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte mediante servizio di messaggistica della PAD, nell'area visibile ai fornitori e sul sito istituzionale di cui al link sopra descritto.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD o il sito istituzionale.

La PAD invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

## 2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalla stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

### 3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico reso dal Comune di Sassari secondo le disposizioni del Regolamento per la disciplina dei servizi scolastici approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 18 novembre 2021 come modificato dalla deliberazione n. 10 del 8 marzo 2022.

Il servizio oggetto dell'appalto comprende:

- il servizio di trasporto scolastico degli studenti residenti nell'agro del Comune di Sassari e frequentanti le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado, indicate nelle tabella allegata sotto la lettera E), distanti almeno due chilometri dalle relative abitazioni, salvo particolari caratteristiche dei percorsi stradali;
- il servizio di trasporto per attività didattiche e uscite diverse;
- il servizio di sorveglianza e assistenza dei minori trasportati.

L'elenco delle scuole servite potrà subire variazioni, in aumento o in diminuzione, in relazione ad eventuali nuovi decentramenti delle sedi scolastiche o ad eventi imprevisti o imprevedibili.

Il Servizio nel suo complesso è da considerarsi, a tutti gli effetti, pubblico servizio.

Il servizio oggetto dell'appalto è qualificabile con **CPV 6013000-8 servizio speciale di trasporto passeggeri su strada**.

L'affidamento non prevede la suddivisione in lotti, in considerazione di una sostanziale omogeneità tecnico-operativa delle prestazioni richieste, tale da non rendere possibile l'individuazione di alcuna motivazione a supporto della determinazione di scindere le prestazioni richieste in affidamenti separati, oltre a considerazioni in merito ad esigenze funzionali, organizzative ed economiche che rendono preferibile l'accorpamento in luogo del frazionamento, in particolare relativamente alle seguenti peculiarità:

- la ricerca della massima uniformità e omogeneità del servizio offerto all'utenza, che deve ricevere uguali valori prestazionali in funzione delle caratteristiche organizzative e professionali del servizio;
- possibili economie di scala;
- l'efficienza e l'ottimizzazione delle risorse interne all'Amministrazione Comunale dedicate al controllo e alla supervisione del servizio;
- le sinergie e le ottimizzazioni in termini di impatto ambientale.

#### IMPORTO A BASE DI GARA

Descrizione Prodotto/servizio	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo a base di gara (I.V.A. esclusa)
A) Servizio di trasporto scolastico	6013000-8	P	€ 6.135.387,48
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso			€ . 200,00
A)+ B) Importo complessivo (I.V.A. esclusa)			€ 6.135.587,48

Costo della manodopera stimato: **€. 3.794.046,96**.

Il Comune ha individuato il seguente CCNL: **Codice CNEL I022 – autoferrotranvieri e internavigatori (mobilità – TPL) Codice ATECO 49.31.02 “Altri trasporti di linea di passeggeri su strada”**.

#### 3.1 DURATA, PROROGA E OPZIONI

L'appalto ha durata di quattro anni scolastici a decorrere dalla formalizzazione del relativo contratto o, al ricorrere delle condizioni, dalla sottoscrizione del verbale di esecuzione anticipata.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ai sensi dell'articolo 120, comma 9, la stazione appaltante può imporre all'O.E. aggiudicatario l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'O.E. aggiudicatario non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D.lgs 36/2023, il Comune si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di prorogare il contratto, alle stesse o alle migliori condizioni eventualmente rinvenibili sul mercato, **per una durata pari a massimo ulteriori quattro anni scolastici**.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

### **3.2 REVISIONE PREZZI E RINEGOZIAZIONE**

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 36/2023, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, opererà una revisione di tale importo nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni ancora da eseguire.

Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n.36/2023 opera la clausola di rinegoiazione, laddove sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto.

### **3.3 C.C.N.L.**

La Stazione Appaltante individua i seguenti contratti di lavoro da applicare per il personale da impiegare nel presente affidamento, ex art. 11, comma 2 del D.lgs. 36/2023 (come modificato dal Correttivo al Codice appalti):

**C.C.N.L.: Codice CNEL I022 – Autoferrotranvieri e internavigatori (Mobilità–TPL) Codice Attività economiche ATECO 49.31.02 “Altri trasporti di linea di passeggeri su strada”.**

Nel caso in cui l'O.E. indichi nell'offerta un diverso CCNL, ai sensi dell'art. 4 dell'Allegato I.01 al D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., e al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 3 del medesimo allegato, è tenuto a presentare apposita dichiarazione di equivalenza delle tutele giuridiche ed economiche, preferibilmente compilando il modello “*Dichiarazione sostitutiva di equivalenza CCNL*”, **da allegare alla busta economica**. Si considerano, ai fini della valutazione di equivalenza, le tutele economiche e le tutele normative, come da prescrizioni ex Allegato I.01 sopra citato.

## **4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);

- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

## **5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 25.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

### **5.1 SELF CLEANING**

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/-consorziate, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di

cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

### **Altre cause di esclusione**

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omissso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

## **6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei paragrafi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

### **6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE**

Ai concorrenti, per la partecipazione alla gara, è richiesto:

- a) *l'iscrizione alla C.C.I.A.A. per i settori di attività coerenti con l'oggetto dell'appalto.*

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

- b) *iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale previsto dall'art. 16 del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada.*

Le cooperative sociali di tipo A ed i relativi consorzi devono essere anche iscritti negli appositi Albi Nazionale e/o Regionale previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

In caso di raggruppamento temporaneo ciascuna impresa associata deve essere iscritta alla Camera di Commercio e possedere gli ulteriori requisiti di idoneità professionale per il settore di attività coerente con la parte di servizio che eseguirà direttamente. In caso di consorzio i requisiti sono riferiti al consorzio; il consorziato deve possederli per la parte di servizio che eseguirà direttamente.

## **6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA**

I concorrenti dovranno possedere i seguenti requisiti economici:

a) fatturato globale minimo maturato complessivamente nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura di gara non inferiore a € 6.000.000,00 (euro seimilioni/00).

Tale requisito è richiesto a garanzia della capacità di eseguire un servizio molto articolato, nonché caratterizzato da un numero consistente di linee di trasporto. Va inoltre considerata l'utenza particolarmente fragile e meritevole di particolare tutela. Si ritiene sostanzialmente che tale requisito offra adeguate garanzie di serietà, stabilità e capacità professionale.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

## **6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE**

I concorrenti dovranno comprovare l'esecuzione negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione della gara di almeno n. 1 servizio analogo a quello oggetto dell'appalto con buon esito certificato e di importo, in un anno scolastico o solare, non inferiore a € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) al netto di I.V.A.

Ai fini della comprova del requisito, l'analogia è soddisfatta da qualsiasi servizio di trasporto collettivo di persone che presenti una complessità organizzativa assimilabile al servizio in gara.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente pubblico contraente con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo, del periodo di esecuzione, del buon esito del servizio stesso e relativi contratti stipulati completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate da committenti privati con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo, del periodo di esecuzione, del buon esito del servizio stesso e relativi contratti stipulati completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

## **6.4 REQUISITO DI ESECUZIONE**

Entro 15 giorni prima dell'avvio del servizio l'O.E. dovrà comprovare la concreta disponibilità dei mezzi da utilizzare nel servizio oggetto di appalto, a titolo di proprietà, leasing, possesso o altre forme di detenzione compatibile con la tipologia di immatricolazione, mediante documentazione valida a tal fine (certificati di proprietà, contratti di possesso, ..) da trasmettersi al Comune mediante PEC.

Entro lo stesso termine e con riferimento ai predetti mezzi, con le stesse modalità l'O.E. dovrà inviare anche i rispettivi libretti di circolazione e i certificati di RCA quietanzati.

La mancanza di tale comprova costituirà legittima causa di revoca dell'aggiudicazione, con conseguente scorrimento della graduatoria di gara.

Ogni anno, entro lo stesso termine, l'O.E. dovrà trasmettere al suddetto ufficio, per tutti i mezzi di servizio da utilizzarsi durante l'anno e nella medesima modalità di cui sopra, la medesima documentazione (certificato di proprietà/possesso; copia dei libretti di circolazione; copia delle polizze assicurative dei mezzi e relative quietanze di pagamento).

## **7. AVVALIMENTO**

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al precedente paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche premiale o misto.

Il contratto di avvalimento, anche premiale e misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione, o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

## **8. SUBAPPALTO**

In materia di subappalto trova applicazione quanto previsto dall'art. 119 del D. Lgs. 36/2023.

## **9. CONDIZIONI DI ESECUZIONE – CLAUSOLA SOCIALE**

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al precedente paragrafo 3. In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'impresa aggiudicataria è tenuta a garantire, ai sensi dell'art. 57 del Codice, la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL attualmente applicato.

Ai fini dell'applicazione di tale clausola, si allega agli atti di gara il prospetto delle risorse umane attualmente impiegate nel servizio.

L'O.E., a pena di esclusione, è tenuto a produrre un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

### **Obblighi in materia di parità generazionale e di genere (Art. 57 D.Lgs. 36/2023)**

Ai sensi dell'art. 57, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, l'operatore economico si impegna ad adottare, per l'intera durata dell'esecuzione del contratto, misure specifiche orientate a garantire le pari opportunità generazionali e di genere e a promuovere l'inclusione lavorativa per le persone con disabilità.

In sede di offerta, a pena di esclusione, oltre alla Relazione Tecnica e al progetto di assorbimento del personale previsto dall'art. 30 del Capitolato Tecnico, l'operatore economico deve presentare una dichiarazione di impegno formale e una relazione che illustri gli impegni specifici assunti e le concrete modalità attuative previste per adempiere a tali obblighi durante l'esecuzione del servizio di trasporto scolastico.

In particolare, la relazione dovrà indicare l'impegno a riservare una quota minima del 30% delle assunzioni necessarie per l'espletamento del servizio a giovani under 36 e donne, o a motivare l'eventuale impossibilità organizzativa o tecnica a raggiungere tale obiettivo.

Le imprese con più di 50 dipendenti dovranno allegare anche copia dell'ultimo rapporto biennale sulla situazione del personale (Art. 46 Codice delle Pari Opportunità).

## **10. GARANZIA PROVVISORIA**

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari ad **€ 122.711,75** pari al 2% del valore complessivo dell'appalto, costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente stazione appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto del servizio di tesoreria del comune di Sassari.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo

previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente;

indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 270 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
  1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
  2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
  3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
  - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
  - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice se il consorzio o almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione;
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a);

- c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:
- gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;
  - verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente;
- d. Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle certificazioni/marchi indicate all'allegato II.13 del codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
  - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

## **11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 220,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC numero N. 598 del 30 dicembre 2024 pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

**Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.**

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

## **12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 8:00 del giorno stabilito per la scadenza a pena di irricevibilità. La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima indicata nelle istruzioni operative per accedere alla PAD e regole tecniche per l'utilizzo della stessa reperibili all'indirizzo:

[https://www.sardegnaecat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi\\_impresa/registrazione.jst](https://www.sardegnaecat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_impresa/registrazione.jst); numero verde supporto tecnico: 390516967016. La PAD accetta esclusivamente file con i formati indicati nelle suddette istruzioni operative.

## 12.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'“OFFERTA” è composta da:

- A – **Documentazione amministrativa;**
- B – **Offerta tecnica;**
- C – **Offerta economica.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica della corretta ricezione della documentazione inviata.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione nella PAD.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione della stessa.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche o economiche, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto rispettivamente nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

## 13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che è sanabile l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

## 14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la PAD SardegnaCAT con le modalità indicate nei documenti e nelle guide alla registrazione ed alle gare telematiche disponibili sulla piattaforma SardegnaCAT scaricabili al seguente indirizzo: <https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php/manuali-oe> per compilare o allegare la seguente documentazione:

1. Domanda di partecipazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000, firmata digitalmente dal legale rappresentante;
2. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo;
3. Documento di gara unico europeo (DGUE) debitamente compilato in tutte le sue parti;
4. Eventuale procura;
5. Garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 106 del Codice (Si veda il paragrafo "GARANZIA PROVVISORIA" del presente bando). Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 106 comma 8 del Codice: copia conforme della certificazione di cui all'art. 106, comma 8 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
6. documentazione in caso di avvalimento;
7. documentazione per i soggetti associati;
8. Copia di documentazione attestante il pagamento del contributo all'ANAC di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266;
9. informativa privacy e consenso al trattamento dei dati;
10. patto d'integrità;
11. ricevuta di pagamento elettronico del bollo ovvero del bonifico bancario.

La mancata allegazione di uno o più dei citati documenti viene segnalata dalla PAD con un *alert* all'operatore economico interessato e comporta l'impossibilità di procedere con l'invio della documentazione amministrativa.

### 14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo i modelli di cui all'allegato 3 "istanza di partecipazione e dichiarazioni" e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni:

#### Dichiarazione delle forme di partecipazione alla gara

- *Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).*

- *In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).*

- *Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.*

#### Dichiarazione delle cause di esclusione automatica e non automatica:

- *Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.*

- *Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.*

- *Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.*

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

Self cleaning:

- L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.
- L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Il concorrente dichiara altresì:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20; in caso di applicazione di un CCNL equivalente a quello indicato dalla Stazione appaltante, all'interno della Busta economica dovrà essere inserita anche la dichiarazione di equivalenza delle tutele (mod. 6);
- il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- dichiara remunerativo il corrispettivo offerto dalla Stazione appaltante per il servizio reso giacché ha preso atto e tenuto conto:
  - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;
  - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sulla prestazione del servizio:
    - accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
    - dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
    - di accettare il patto di integrità presente nei documenti di gara;
    - di autorizzare la stazione appaltante, in relazione all'ostensione delle offerte ai sensi dell'art. 36 del D.lgs 36/2023 e negli altri casi di accesso agli atti, a rilasciare copia dell'offerta e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale;
    - oppure di non autorizzare la stazione appaltante, in relazione all'ostensione delle offerte ai sensi dell'art. 36 del D. lgs 36/2023 e negli altri casi di accesso agli atti, a rilasciare copia dell'offerta e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.

***(In caso di mancata autorizzazione l'operatore economico allega, nella busta tecnica, una motivata e comprovata dichiarazione, firmata digitalmente, contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo e comprovando le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata dell'offerta tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Entrambi i documenti dovranno essere inseriti nella busta dell'offerta tecnica. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. Ai sensi dell'art. 36 comma 6 del D. Lgs 36/2023, la stazione appaltante può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento).***

*- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui all'articolo 27 del presente bando.*

*La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:*

- dal concorrente che partecipa in forma singola;*
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;*
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;*
- nel caso di aggregazioni di retisti:*
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;*
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;*
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.*
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.*

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Si considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

#### **14.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14**

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

#### **14.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE**

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

1. le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
2. gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
3. tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

#### **14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO**

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

1. il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
2. la dichiarazione di avvalimento;
3. il contratto di avvalimento, anche misto;

#### **14.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI**

##### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

##### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

##### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
  - a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

##### **Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

##### **Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

##### **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo**

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
  - copia del contratto di rete;
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    - le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice**

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
  - a) *[Eventuale, in caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190]:*
    - a).1 di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List), indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;
    - (o, in alternativa,)**
      - a).2 di aver presentato la domanda di iscrizione o di rinnovo nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;
  - b) *[Eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning]:*
    - b.1 di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;
    - (o, in alternativa)**
      - b.2 di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi ..... [indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;
  - c) *[Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:*
  - d) *che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il ..... da .....*
  - e) *che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il ..... da .....*;
  - f) *[Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:*
  - g) *che è stato emesso il provvedimento .... (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ... da parte di ....;*
  - h) **[solo per i consorzi stabili]** di non partecipare a più di un consorzio stabile;
  - i) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;
  - (o, in alternativa)**

- j) di partecipare in più di una forma, ..... [indicare quali] e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

**(o, in alternativa)**

- k) di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente .... [indicare il nominativo], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;
- l) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

## 15. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella PAD secondo le modalità indicate nei documenti e nelle guide alla registrazione ed alle gare telematiche disponibili sulla piattaforma SardegnaCAT scaricabili al seguente indirizzo:

[https://www.sardegncat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi\\_imprese/registrazione.jst](https://www.sardegncat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_imprese/registrazione.jst), a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste nel precedente paragrafo 14.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

**1. RELAZIONE TECNICA:** dovrà consistere in una proposta tecnico-organizzativa impostata in modo da fornire tutte le informazioni relative all'esecuzione del servizio. Inoltre dovrà contenere la valorizzazione dei criteri e sub-criteri di valutazione evidenziati nella tabella di cui al successivo paragrafo 18, denominato "CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE", riportati nel medesimo ordine e secondo la stessa intitolazione.

La Relazione dovrà contenere:

- a) tutti i dati relativi ai mezzi messi a disposizione;
- b) la documentazione indicata nella tabella dei criteri sopra citata a comprova del requisito oggetto di offerta e dagli altri documenti richiesti;
- c) una tabella riepilogativa di quanto offerto con riferimento ai criteri quantitativi e tabellari e sezioni specifiche descrittive per ciascun criterio qualitativo;
- d) il *curriculum* del Referente del servizio.

**La Relazione, debitamente sottoscritta in formato pdf.p7m, redatta secondo lo schema allegato agli atti di gara, dovrà essere contenuta in 10 pagine (20 facciate) (allegati esclusi), carattere "Times New Roman" 12, interlinea 1,5.**

In caso di concorrente plurisoggettivo le certificazioni aziendali devono essere possedute da almeno un componente il R.T.I. In caso di consorzio, il possesso della certificazione può essere dimostrato dal consorzio o dalla consorziata esecutrice indicata.

**2. PROGETTO DI ASSORBIMENTO DEL PERSONALE:** in sede di offerta, a pena di esclusione, oltre alla Relazione Tecnica, dovrà essere presentato il progetto di assorbimento del personale previsto dall'art. 30 del Capitolato Tecnico, atto a illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale.

**3. DICHIARAZIONE DI IMPEGNO FORMALE E RELAZIONE:** in sede di offerta, a pena di esclusione, oltre alla Relazione Tecnica e al Progetto di assorbimento del personale previsto dall'art. 30 del Capitolato Tecnico, l'operatore economico deve presentare una **dichiarazione di impegno formale e una relazione** che illustri gli impegni specifici assunti e le concrete modalità attuative previste per adempiere a tali obblighi durante l'esecuzione del servizio di trasporto scolastico. In particolare, la relazione dovrà indicare l'impegno a riservare una quota minima del 30% delle assunzioni necessarie per l'espletamento del servizio a giovani under 36 e donne, o a motivare l'eventuale impossibilità organizzativa o tecnica a raggiungere tale obiettivo.

Le imprese con più di 50 dipendenti dovranno allegare anche **copia dell'ultimo rapporto biennale sulla situazione del personale (Art. 46 Codice delle Pari Opportunità)**

**Il progetto proposto dall'Impresa in sede di gara costituirà parte integrante, insieme al capitolato ed al contratto, degli atti disciplinanti il servizio ed i rapporti dell'aggiudicatario con il Comune.**

In caso di mancato consenso all'ostensione dell'offerta tecnica, l'operatore economico dovrà allegare una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente, a tal fine, allega anche una copia firmata della relazione tecnica **adeguatamente oscurata** nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

**All'interno della "Busta Tecnica" dovrà essere inserita copia della ricevuta del pagamento del contributo ANAC.**

## **16. OFFERTA ECONOMICA**

La "Busta economica" contiene, a pena di esclusione, il seguente documento:

- **l' Offerta Economica** predisposta preferibilmente secondo il modello "*offerta economica*", allegato al presente bando di gara, e contenente i seguenti elementi:

- 1) Indicazione del ribasso percentuale sull'importo a base di gara\* (vedasi paragrafo 3 del presente bando) espresso sia in cifre che in lettere. Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali. In caso di discordanza fra l'importo espresso in cifre e quello espresso in lettere verrà preso in considerazione quello espresso in lettere; in caso di discordanza fra il ribasso inserito nella piattaforma PAD e quello indicato nel modello "offerta economica" verrà preso in considerazione quello inserito nella PAD;
- 2) Gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 108, comma 9, del Codice;
- 3) La stima dei costi della manodopera.

\*l'offerta deve essere formulata in ribasso sull'intero importo a base d'asta (€ 6.135.387,48), compresi i costi della manodopera, ed esclusi solamente gli oneri per la sicurezza, in linea con quanto indicato nella più recente giurisprudenza amministrativa (confr. Tar Lazio, Roma, Sez. II, 29/07/2025, n. 14968, per la quale "è ammesso il ribasso sui costi dalla manodopera indicati dalla stazione appaltante nella lex specialis di gara; sulla base del combinato disposto degli artt. 41, comma 14, 108, comma 9, e 110, comma 1, d. lgs. n. 36 del 2023, deve pertanto ritenersi che, per l'operatore economico che applichi il ribasso anche ai costi della manodopera, la conseguenza non è l'esclusione automatica dalla gara, ma l'assoggettamento della sua offerta alla verifica dell'anomalia: in quella sede l'operatore economico avrà l'onere di dimostrare che il ribasso deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, oltre il rispetto dei minimi salariali"

Le disposizioni del presente bando/disciplinare prevalgono su quelle eventualmente discordanti previste nel capitolato speciale di appalto.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le medesime modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi "Documentazione amministrativa - Busta di qualifica".

Sono inammissibili le offerte economiche superiori all'importo a base d'asta.

## **17. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE ED ESCLUSIONE DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE**

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

## PUNTEGGIO MASSIMO

OFFERTA TECNICA	80
OFFERTA ECONOMICA	20
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

### 18. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE

La Commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione attribuendo a ciascuna offerta tecnica validamente presentata un massimo di 80 punti.

**Non verrà effettuata alcuna riparametrazione.**

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione e sub-criteri elencati nelle sottostanti tabelle con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

	CRITERI DI VALUTAZIONE	MAX	80
<b>1</b>	<b>PROGETTO TECNICO DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO</b>	<b>MAX</b>	<b>55</b>
		<b>D/T/Q</b>	<b>PUNTI</b>
1.1	<b>Modalità di organizzazione generale del servizio</b> Il concorrente dovrà descrivere le modalità di gestione delle attività con particolare riferimento ad aspetti organizzativi, metodologici ed operativi, tenuto conto degli obblighi minimi previsti dal capitolato)	D	15
1.2	<b>Piano delle linee di trasporto</b> Il concorrente dovrà descrivere proposte di revisione / aggiornamento /ottimizzazione dei percorsi relativi alle linee proposte	D	8
1.3	<b>Modalità di raccolta degli alunni</b> (Il punteggio sarà così attribuito: 5 punti verranno attribuiti per la raccolta presso la abitazione in tutte le linee, 2 punti se raccolta mista, 1 punto se raccolta presso il punto di fermata)	T	5
1.4	<b>Individuazione delle misure da adottare per favorire un clima sereno all'interno degli scuolabus e rapporti con le istituzioni scolastiche</b> (Il concorrente dovrà descrivere le modalità, misure e tempistiche atte a prevenire situazione di disagio per i trasportati all'interno degli scuolabus e gli strumenti per garantire le comunicazioni ed il raccordo con le scuole, al fine di assicurare efficaci forme di collaborazione con il personale scolastico all'atto dell'ingresso /uscita dalla scuola)	D	3
1.5	<b>Gestione delle emergenze</b> (Il concorrente dovrà descrivere le modalità e le tempistiche di gestione delle emergenze che possono verificarsi durante l'espletamento del servizio giornaliero con utenza a bordo in caso di incidente, eventi atmosferici straordinari ed imprevedibili, arresto del mezzo o altri eventi)	D	10
1.6	<b>Applicazioni informatiche e/o gestionali</b> soluzioni che efficientano le comunicazioni tra il gestore del servizio e le famiglie degli alunni fruitori, fornendo informazioni in tempo reale circa l'orario di arrivo dei mezzi, eventuali ritardi e/o sospensioni-interruzioni del servizio, modifica di percorsi, emergenze, nominativo assistente in turno, contatto telefonico di servizio)	D	5

1.7	<p><b>Formazione personale in servizio</b></p> <p>(Sarà valutata la formazione professionale del personale impegnato nel servizio oggetto di appalto)</p> <p>Oggetto di valutazione sarà la qualità, l'adeguatezza e la durata della formazione professionale cui sarà sottoposto il personale impegnato in servizio ed i neoassunti. A tal fine, la relazione tecnica dovrà contenere un piano di formazione, differenziato per gli autisti e gli assistenti, con specifica evidenza dei corsi che il gestore del servizio si impegna a far seguire al proprio personale, alla durata degli stessi e alla presenza o meno di formazione pratica nell'ambito degli stessi.</p>	D	4
1.8	<p><b>Offerta km aggiuntivi</b></p> <p>Sarà valutata la messa a disposizione da parte dell'O.E., senza diritto a compenso o indennità a carico dell'Ente, per ogni anno scolastico di un numero complessivo di Km maggiore rispetto a quelli posti a base di gara</p> <p>461.585,33 km/anno)</p> <p>- 500.000 Km/anno 5 punti</p> <p>- 480.000 Km/anno 3 punti</p> <p>- 470.000 Km/anno 1 punto</p>	T	5

2	MEZZI DI TRASPORTO	MAX	15
		D/T/Q	PUNTI
2.1	<p><b>Mezzi sostitutivi</b></p> <p>(Nell'ipotesi in cui tali mezzi non siano posseduti al momento dell'offerta, l'O.E. deve dichiarare nella Relazione Tecnica l'impegno a dotare il proprio parco mezzi di tali veicoli in numero conforme a quello dichiarato in detta tabella entro il termine contrattualmente previsto per il completamento della dotazione dei veicoli di servizio. Qualora già posseduti al momento della presentazione dell'offerta, si dovrà accludere alla stessa idonea documentazione comprovante il requisito).</p> <p>1 punto per ogni mezzo</p> <p>I mezzi oggetto di valutazione saranno quelli ulteriori rispetto ai 2 mezzi sostitutivi richiesti nel presente capitolato all'art. 11. Per la loro messa a disposizione non sarà previsto alcun compenso o indennità per l'O.E. ulteriore rispetto a quella ordinariamente prevista per il costo del servizio nel presente capitolato.</p> <p>N.B. Ai fini del presente requisito saranno considerati solo veicoli con categoria di emissione pari almeno a Euro VI</p>	Q	5
2.2	<p><b>Numero mezzi mezzi elettrici sui 22 mesi a disposizione per l'esecuzione del servizio</b></p> <p>1 punto per ogni mezzo</p> <p>(Nell'ipotesi in cui tali mezzi non siano posseduti al momento dell'offerta, l'O.E. deve dichiarare nella Relazione Tecnica l'impegno a dotare il proprio parco mezzi di tali veicoli in numero e tipologia conformi a quella dichiarata in detta tabella entro il termine contrattualmente previsto per il completamento della dotazione dei veicoli di servizio. Qualora già posseduti al momento della presentazione dell'offerta, si dovrà accludere alla stessa idonea documentazione comprovante il requisito)</p>	Q	5
2.3	<p><b>Strumentazione di bordo su ogni mezzo</b></p> <p>Soluzioni tese alla rilevazione digitale della salita e della discesa dell'alunno sul mezzo, integrata con applicativo che consenta la comunicazione in tempo reale e a posteriori del relativo dato.</p>	D	5

3	ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	MAX	10
		D/T/Q	PUNTI

3.1	<p><b>Struttura aziendale esistente al momento della presentazione dell'offerta.</b> N. dipendenti assunti a tempo indeterminato</p> <p>(Da 6 a 9 dipendenti 1 punto; da 10 a 14 dipendenti 2 punti; da 15 a 19 dipendenti 3 punti; da 20 dipendenti 4 punti)</p> <p>A comprova dovrà essere allegata documentazione attestante l'assunzione a tempo indeterminato dei dipendenti dichiarati.</p>	T	4
3.2	<p><b>Certificazioni aziendali</b></p> <p>Sarà valutato il possesso delle certificazioni aziendali in ambito di sicurezza stradale e della sicurezza sul lavoro (il possesso del requisito deve essere comprovato da documentazione allegata all'offerta)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- possesso della certificazione ISO 39001- 2016 (sistema di gestione per la sicurezza stradale): 2 punti</li> <li>- possesso della certificazione ISO 45001 (Sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro): 2 punti</li> <li>- possesso della certificazione ISO 9001: 2 punti</li> </ul>	T	6

### 18.1 CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Criteri di valutazione quantitativi Q. A ciascuno degli elementi quantitativi è attribuito un punteggio assoluto secondo la formula matematica prevista.

Criteri di valutazione tabellari T. Il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

Criteri di valutazione qualitativi D. A ciascuno degli elementi qualitativi è attribuito dai singoli commissari un coefficiente da 0 a 1 in relazione ai seguenti giudizi:

- il coefficiente 1,00 (giudizio eccellente) verrà attribuito nel caso in cui l'offerta, per il singolo elemento considerato, presenti per l'altissimo valore e pregio dell'idea progettuale, ad un livello ineguagliabile tale da escludere la possibilità di soluzioni/proposte ancora migliori;

- il coefficiente 0,80 (giudizio ottimo), verrà attribuito nel caso in cui l'offerta, per il singolo elemento considerato, contenga elementi positivi e migliorativi rispetto alle indicazioni del capitolato molto elevati e brillantemente rispondenti alle aspettative auspiccate dal capitolato stesso;

- il coefficiente 0,60 (giudizio buono), verrà attribuito nel caso in cui l'offerta, per il singolo elemento considerato, apporti una miglioria con aspetti positivi evidenti rispetto a quanto previsto dal capitolato, ma, comunque, non di grado ottimale;

- il coefficiente 0,40 (giudizio discreto), verrà attribuito nel caso in cui l'offerta, per il singolo elemento considerato, apporti una miglioria con aspetti positivi apprezzabili di qualche valore rispetto a quanto previsto dal capitolato;

- il coefficiente 0,20 (giudizio sufficiente), verrà attribuito nel caso in cui l'offerta, per il singolo elemento considerato, apporti una miglioria di poca entità rispetto a quanto previsto dal capitolato;

- il coefficiente 0,00 (giudizio insufficiente), verrà attribuito nel caso in cui l'offerta, per il singolo elemento considerato, sia mancante, oppure pur essendo conforme ai requisiti minimi previsti dal capitolato, non apporti alcuna miglioria oppure la miglioria risulti irrilevante rispetto a quanto previsto dal capitolato stesso.

È fatta salva la possibilità di attribuire coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi rispetto alle corrispondenze precisate nella tabella di cui innanzi.

Il punteggio assegnato a ciascun criterio corrisponde alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario moltiplicata per il punteggio massimo attribuibile al criterio medesimo.

La somma dei punteggi attribuiti a ciascun criterio determina il punteggio dell'offerta tecnica (Pt).

### 18.3 CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica consiste nell'indicazione della percentuale unica di ribasso offerto, in cifre e in lettere, sull'importo a base di gara. In caso di difformità tra l'offerta indicata in lettere e l'offerta indicata in cifre, prevale sempre l'offerta indicata in lettere, anche se quella in cifre risulti più conveniente per il Comune.

In caso di discordanza fra il ribasso inserito nella piattaforma PAD e quello indicato nel modello "offerta economica" verrà preso in considerazione quello inserito nella PAD.

Per l'attribuzione del punteggio sarà applicata la seguente formula di calcolo:

$$Pe = RibOff * Pmax / RibMax$$

dove

Pe = punteggio dell'offerta economica;

RibOff = ribasso offerto;

PMax = punteggio massimo da assegnare.

RibMax = maggior ribasso offerto.

Il punteggio così ottenuto sarà arrotondato alla terza cifra decimale.

### **Modalità di attribuzione del punteggio totale**

Il punteggio finale di ciascun concorrente corrisponderà alla somma dei punteggi ottenuti per l'offerta tecnica e per l'offerta economica.

L'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà conseguito complessivamente il punteggio più alto.

In caso di parità di punteggio finale si aggiudicherà il servizio in favore del concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio per l'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

## **19. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i *curriculum* dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte

## **20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA**

Nel corso della prima seduta pubblica nel giorno stabilito del 20 aprile 2026 ore 11:00, salvo eventuali rinvii che verranno comunicati attraverso il sistema di messaggistica della piattaforma telematica SardegnaCAT, che si terrà presso la sede della stazione appaltante in Sassari, via Michele Coppino n. 18/20, sarà ammesso a presenziare chiunque vi abbia interesse; tuttavia solo i concorrenti, o i soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti concorrenti, hanno titolo a intervenire e chiedere la verbalizzazione delle proprie osservazioni. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. Le eventuali successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede sopra indicata in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti utilizzando la funzionalità "Messaggi" della piattaforma telematica del sistema SardegnaCAT e mediante pubblicazione sul sito istituzionale [www.comune.sassari.it](http://www.comune.sassari.it).

## 21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. 107 comma 3 del Codice, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di ricorrere all'inversione procedimentale e di esercitare tale facoltà dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte nel caso in cui le offerte pervenute siano superiori a 2.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica ed economica di tutti i concorrenti ad opera della commissione di gara, e, solo successivamente, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria. L'eventuale verifica dell'anomalia avviene dopo le operazioni del Seggio e della Commissione di gara.

La Commissione di gara, nominata a seguito della scadenza della presentazione delle offerte, avrà facoltà pertanto, in seduta pubblica, di avviare l'apertura delle offerte tecniche, di effettuare la valutazione delle stesse in seduta riservata, e, in successiva seduta pubblica, di procedere all'apertura ed alla valutazione delle offerte economiche (si veda il successivo paragrafo "22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE").

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione individuerà il concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e inviando il verbale e l'offerta al RUP per l'eventuale valutazione dell'anomalia della migliore offerta e l'eventuale valutazione di equivalenza del CCNL.

Seguirà la verifica in seduta pubblica da parte del Seggio di gara istituito presso il Settore Contratti pubblici, della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria, nonché, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, del secondo in graduatoria mediante:

- il controllo della completezza della documentazione amministrativa presentata;
- la verifica della conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente bando di gara;
- l'attivazione dell'eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
- la redazione di apposito verbale relativo alle attività svolte;

L'eventuale verifica dell'anomalia avviene dopo le operazioni di cui sopra.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara, proposti dal RUP ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. d) dell'allegato I.2 del D.lgs. 36/2023, sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Nel caso in cui si decida di non attuare l'inversione procedimentale di cui sopra, Il Seggio di gara, istituito ad hoc, avvia nella prima seduta pubblica, il controllo della completezza della documentazione amministrativa mediante accesso alla busta amministrativa di ciascun concorrente, mentre le offerte tecniche ed economiche restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e pertanto, in tal caso si procede mediante:

- il controllo della completezza della documentazione amministrativa presentata;
- la verifica di conformità della documentazione amministrativa con quanto richiesto nel presente bando di gara;
- l'attivazione dell'eventuale procedura di soccorso istruttorio, di cui al precedente punto 13;
- la redazione di apposito verbale relativo alle attività svolte;

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara, proposti dal RUP, sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

## **22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

La data e l'ora in cui si procederà all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate, alla valutazione delle stesse e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente bando e nel disciplinare di gara. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione approverà la graduatoria finale e trasmetterà gli atti al RUP per l'eventuale verifica delle offerte anomale; successivamente il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, trasmettendo tutti gli atti e documenti della gara al Settore Contratti ai fini dei successivi adempimenti.

## **23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Al fine dell'individuazione di eventuali anomalie, ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante indica che la congruità delle offerte è valutata con riferimento sia all'offerta tecnica che all'offerta economica qualora entrambe risultino pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

Il calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, fatta salva la possibilità per stazione appaltante di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, anche avvalendosi della Commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

## **24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente bando ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC e ad incamerare la garanzia provvisoria.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Si applica l'articolo 18 del Codice. Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del [codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante.

L'importo presunto delle spese obbligatorie per la stipula del contratto in forma pubblica amministrativa, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute, ammonta a presunti € 11.003,18 euro.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

## **25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico

bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

## **26. CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante <https://www.comune.sassari.it/it/amministrazione/documenti-dati/atti/dettaglio/index.html?id=unHv0QVBCQpKognWi4a61ZxawRZ6oJ77>

## **27. ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita attraverso la pubblicazione nell'area visibile ai fornitori della PAD e comunicata agli interessati attraverso il servizio di messaggistica della PAD.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi mediante trasmissione attraverso il servizio di messaggistica della PAD..

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

## **28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo della Sardegna.

## **29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti

di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa, "informativa privacy appalti", allegata alla documentazione di gara.

La Dirigente  
Dott.ssa Maria Laura Cucci